

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo
all'utilizzo da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia
di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Savignone**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre, tra :

IL COMUNE DI SAVIGNONE, rappresentato dal Sig. Antonio BIGOTTI – Sindaco , nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F. Ente 0866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di SAVIGNONE, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 12.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dal Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'UNIONE DEI COMUNI dello Scrivia, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n.28 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che a seguito della costituzione dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, nuovo Ente comprensoriale con il quale, tutti i Comuni della Valle Scrivia hanno deciso di gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni, tra il Comune di Savignone e l'Unione medesima è in essere un rapporto convenzionale per l'utilizzo di personale a tempo determinato, giusto ex art.14 CCNL, riguardante la dipendente del Comune di Savignone Dott.ssa Mara Sordini (D1), già destinata al potenziamento del Servizio Informalavoro e del Settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni dello Scrivia;

TENUTO CONTO che detto rapporto è in imminente scadenza al 31.12.2016;

CONSIDERATO che, in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione, il mantenimento del rapporto convenzionale in parola, appare lo strumento funzionale a garantire il funzionamento dei servizi attivati dall'Ente comprensoriale, in funzione delle deleghe trasferite allo stesso dai Comuni;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

CONSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente del Comune di Savignone Dott.ssa Mara Sordini (cat. D posizione economica 1^a, full time) per il funzionamento del Settore Amministrativo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la gestione del Settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Ente comprensoriale.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Savignone individua nella persona della dipendente Mara Sordini (cat. D posizione economica 1^a, full time) il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte della lavoratrice interessata mediante sottoscrizione della presente convenzione.
3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi alla gestione del Settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni, mansioni già svolte dalla dipendente in virtù della convenzione in essere ed in scadenza al 31.12.2016.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione è fissata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – Sede e tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà comunque presso la sede dell'Unione dei Comuni in Piazza Malerba a Busalla.
2. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni, in virtù degli accordi stabiliti tra i Comuni della Valle Scrivia, anche in considerazione dell'incidenza del carico di lavoro previsto per la gestione del servizio posto in titolarità dell'Unione, individuano un utilizzo congiunto dell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza del 100% del monte ore settimanale.
2. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. Fuori dall'ordinario orario di lavoro i summenzionati Enti organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali o organizzative in capo a ciascuno.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. Nella stessa modalità sarà svolta l'eventuale attività di lavoro in regime di lavoro straordinario, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi, anche tenuto conto che l'Unione dei Comuni, rimborserà al Comune di Savignone una quota pari al 100% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le eventuali spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato della posizione organizzativa. A tale quota sarà detratto il contributo concesso dalla Città Metropolitana di Genova qualora tale erogazione sia introitata dal Comune di Savignone.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. L'utilizzo del personale del Comune di Savignone, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 100% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative ad eventuali dell'indennità di posizione e di risultato.
3. Il Comune di Savignone provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
4. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Savignone, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.
5. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

ART. 7 – Ulteriori Rimborsi spese

1. Nelle more della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, la stessa si farà carico di rimborsare al Comune di Savignone, gli oneri relativi all'eventuale rimborso di utenze e/o manutenzioni relative ad attrezzature o altro utilizzato dall'Unione, ed altre eventuali spese sostenute dal Comune di Savignone, relativamente alla gestione ordinaria dell'Ufficio Associato (posta, cancelleria, ecc).
2. Le ulteriori spese che verranno rimborsate, dovranno far parte della rendicontazione relativa al servizio delegato all'Unione che verrà approvato dalla Conferenza dei Sindaci, e pertanto opportunamente rendicontato all'Ente, da parte del Comune di Savignone.

ART.8 – Cause di scioglimento

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - b) per scadenza naturale della presente convenzione;
 - c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
 - d) per recesso unilaterale da parte di uno degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'Ente recedente ;

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Savignone
IL SINDACO
(Antonio Bigotti)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia
IL PRESIDENTE
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione
Dott.ssa Mara Sordini